

CONVENZIONE TRA

L'UNIVERSITA' DI - CORSO DI STUDI IN SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE E DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLO SPORT

E

LA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CONSIDERATO che l'Università, per i propri fini istituzionali, ha interesse a sviluppare collaborazioni didattico-scientifiche per rafforzare la didattica relativa alla comprensione, alla progettazione, alla conduzione e alla gestione di attività motorie a carattere sportivo, finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e al recupero delle capacità motorie e del benessere psicofisico ad esse correlato, con specifico riferimento alla popolazione di atleti praticanti il calcio anche in giovane età;

VISTA la L. n° 341 del 19.11.1990, in materia di formazione finalizzata e dei servizi didattici integrativi;

VISTO lo Statuto dell'Università di ;

CONSIDERATO che l'Università diha istituito i corsi di laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive e di laurea Magistrale in Scienza e Tecnica dell'Attività Sportiva (di seguito anche "Corsi di Laurea");

CONSIDERATO che i corsi di laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive e di laurea Magistrale in Scienza e Tecnica dell'Attività Sportiva hanno come obiettivo primario la formazione pre e post-laurea, ivi compresa la formazione permanente, l'aggiornamento culturale e professionale in relazione alle attività formative nell'ambito dell'attività motoria e dello sport, nonché la ricerca scientifica nell'ambito delle scienze dell'attività motoria e sportiva. A tal fine i Corsi di Laurea perseguono obiettivi formativi legati alla comprensione, alla progettazione, alla conduzione, alla gestione delle attività motorie e sportive a carattere educativo, rieducativo, preventivo, adattato sportivo, nelle varie fasce d'età;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'attività curricolare il corso di laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive prevede l'insegnamento della "Teoria e Didattica degli Sport di Squadra" di cui 44 ore sono riservate al modulo didattico relativo al calcio, mentre il corso di laurea Magistrale in Scienza e Tecnica delle Attività Sportive prevede l'insegnamento della "Scienza e Tecnica degli Sport di Squadra", per complessive 32 ore dedicate alla preparazione atletica e match analysis del calcio;

CONSIDERATO che l'Università, intendendo perseguire obiettivi tesi a stabilire una relazione integrativa con gli Enti sportivi e soggetti operanti nei diversi ambiti professionali legati al mondo dello sport, si rende disponibile a veicolare, attraverso il proprio impianto didattico e strutturale, iniziative atte a promuovere la disciplina del calcio, in special modo in quelle aree di interesse che riguardano le problematiche giovanili ed i molteplici aspetti potenzialmente legati al gioco del calcio;

CONSIDERATO che la FIGC è l'unica Federazione riconosciuta dal CONI, dall'UEFA e dalla FIFA per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio, nazionale ed internazionale;

CONSIDERATO che la FIGC, attraverso il proprio settore denominato "Settore Giovanile e Scolastico", organizza, programma ed attua iniziative volte alla promozione del calcio giovanile e alla realizzazione di progetti volti alla valorizzazione del calcio inteso anche come vettore socioculturale e si occupa della formazione e dell'aggiornamento di coloro che operano in tale settore a livello giovanile;

CONSIDERATO che è interesse della FIGC divulgare le potenzialità socioculturali del calcio e monitorare il grado di compatibilità fra programmi formativi e collocamento professionale, anche attraverso piani sperimentali in collaborazione con partners istituzionali;

CONSIDERATO che le parti, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, riconoscono il comune interesse a determinare congiuntamente i compiti e le responsabilità reciproche al fine della migliore valorizzazione e possibile realizzazione di progetti formativi e di inserimento attinenti al settore del calcio giovanile;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'Università di, con sede in Via,, codice fiscale e partita IVA rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. nato a C.F. e domiciliato per la sua carica presso con sede in, a quanto segue autorizzato

E

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, Codice Fiscale 05114040586, rappresentata dal Presidente Gabriele Gravina (di seguito **"FIGC"**).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto convenzionale, stipulato ai sensi dell'art. 8 della L. 341/90.

ART. 2

Le parti con la presente Convenzione manifestano il loro reciproco interesse a diffondere, ciascuna attraverso la propria organizzazione e in conformità con le proprie finalità istituzionali, la formazione scientifica rivolta a coloro che operano nel mondo dello sport, con particolare riferimento al gioco del calcio a livello giovanile.

ART. 3

L'Università si impegna a diffondere, attraverso i contenuti didattici relativi sia ai Corsi di Laurea che ai master, argomentazioni e tematiche che riguardano il calcio, in special modo quello giovanile.

Gli aspetti scientifici e didattici delle iniziative realizzate in virtù della presente Convenzione sono progettati dall'Università che li realizza previa approvazione scritta da parte di FIGC - Settore Giovanile e Scolastico. In tale ottica, le parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, curano d'intesa il coordinamento didattico, la progettazione, la valutazione, la realizzazione ed il controllo della qualità del processo formativo.

Le parti convengono sin d'ora che, nell'ambito delle attività didattico-scientifiche dei corsi, tutto quanto verrà sviluppato, ideato e realizzato, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, con il contributo di FIGC, sarà di esclusiva proprietà della FIGC.

I materiali didattici messi a disposizione dalla FIGC per lo svolgimento delle attività di studio e ricerca dei corsi e dei master, sono di esclusiva proprietà della medesima Federazione. La diffusione di tale materiale è consentita solo nell'ambito dei corsi avviati in virtù della presente Convenzione e, pertanto, ne è vietata ogni divulgazione a terzi soggetti non partecipanti ai corsi e ai master.

Fatti salvi la collaborazione ed il coordinamento necessari, l'organizzazione dei suddetti corsi formativi è di esclusiva competenza e responsabilità dell'Università che gestisce le risorse finanziarie necessarie, secondo il proprio ordinamento ed i propri regolamenti, senza alcun onere a carico di FIGC

ART. 4

La F.I.G.C., attraverso il proprio Settore Giovanile e Scolastico, verificherà, senza che ciò costituisca alcun vincolo o obbligo, la possibilità di organizzare eventuali tirocini presso il proprio Settore riguardanti l'impiantistica sportiva, le attrezzature didattiche, l'organizzazione e gli aspetti tecnici e regolamentari connessi alle attività del calcio giovanile.

ART. 5

Le parti di comune accordo potranno costituire un gruppo di lavoro formato da esperti in materia calcistica con lo scopo di pianificare eventuali interventi ed iniziative da attuare congiuntamente.

ART. 6

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro, già instaurati o che venissero instaurati, con riferimento a coloro che verranno impiegati nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.

L'Università provvede alla copertura assicurativa in favore degli studenti partecipanti ai Corsi di Laurea, ai master e alle iniziative oggetto della presente Convenzione, nonché a quella per responsabilità civile verso

terzi, ivi compresa quella per danni derivanti a terzi dalla conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività, nonché degli impianti e delle attrezzature utilizzate per l'attività svolta.

ART. 7

L'uso dei segni distintivi di F.I.G.C e dell'Università è non consentito, salvo specifico e preventivo consenso scritto di F.I.G.C e dell'Università.

ART. 8

La F.I.G.C., attraverso il proprio Settore Giovanile e Scolastico, rilascerà un attestato di partecipazione agli studenti dei Corsi di Laurea a condizione che abbiano partecipato con profitto all'eventuale tirocinio di cui all'art. 4.

La F.I.G.C., attraverso il proprio Settore Giovanile e Scolastico, si impegna a riconoscere agli studenti del corso di laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive che abbiano superato l'esame di "Teoria e Didattica degli Sport di Squadra" (della durata di n° 44 ore) l'attestato di frequenza corrispondente al "Corso Informativo Grassroots Livello E". A tal fine, tuttavia, lo studente dovrà completare la sua formazione con ulteriori n° 4 ore di tirocinio presso uno dei Centri Federali Territoriali della regione o, in alternativa, presso una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. che sia riconosciuta *Scuola di Calcio*, la quale rilascerà allo studente una attestazione di partecipazione.

Il docente della materia del corso di laurea dovrà risultare iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C. per la disciplina di riferimento. Il docente dovrà inoltre rilasciare allo studente che ne faccia richiesta un attestato di superamento dell'esame con relativa votazione.

Gli studenti in possesso dei requisiti sopraindicati dovranno presentarsi, entro un anno dalla registrazione dell'esame, presso la F.I.G.C. – Coordinamento Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, muniti degli attestati di cui sopra al fine di ultimare le procedure relative al rilascio dell'attestato finale.

In relazione ai Corsi di Laurea ed ai master che verranno organizzati durante la vigenza della presente Convenzione, l'Università si impegna a far partecipare un numero di 50 iscritti i cui nominativi verranno indicati di volta in volta da F.I.G.C. La Federazione, il Settore Giovanile e Scolastico ed i corsisti indicati da F.I.G.C. non dovranno sostenere alcun onere per la partecipazione a detti corsi e master che, pertanto, saranno a titolo gratuito.

ART. 9

Le parti, anche per i propri docenti, gli esperti, i ricercatori e tutti i soggetti che presteranno la propria attività nell'ambito delle iniziative didattiche avviate ai sensi della presente Convenzione, si impegnano alla dovuta riservatezza sui dati e sulle informazioni relative alla F.I.G.C. e all'Università di cui vengano a conoscenza a qualsiasi titolo e, in ogni caso, per effetto della presente Convenzione.

In particolare, i soggetti di cui al precedente comma, si obbligano a mantenere il massimo riserbo circa i metodi, i contenuti ed i materiali di insegnamento dei docenti di F.I.G.C. e dell'Università di cui vengano a conoscenza a qualsiasi titolo e, in ogni caso, per effetto della presente Convenzione.

ART. 10

Considerato il carattere "sperimentale" delle attività di cui alla presente Convenzione, in relazione a qualsiasi iniziativa successivamente deliberata dall'Università (come, ad esempio, corsi formativi o di aggiornamento relativi al gioco del calcio), ad integrazione di quanto riportato al precedente articolo 8, la F.I.G.C. valuterà la possibilità di rilasciare eventuali crediti formativi da utilizzare nei percorsi curriculari F.I.G.C.

ART. 11

La presente Convenzione, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha la durata di un anno e non è tacitamente rinnovabile. La stessa potrà essere rinnovata con documento sottoscritto da entrambe le parti.

ART. 12

Ai sensi e a tutti gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati-RGPD" e del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le parti dichiarano di essere Titolari autonomi per il trattamento dei dati effettuato per la stipula della presente Convenzione e per tutti gli adempimenti consequenziali. I dati forniti dalle parti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, par. 1, RGPD. Gli interessati potranno inoltre esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.

Per l'Università di l'informativa ex art. 13 GDPR è consultabile al seguente link:.....

Per FIGC l'informativa ex art. 13 GDPR è consultabile al seguente link: <https://www.figc.it/it/privacy/>.

Qualora dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione derivi un trattamento di dati personali, le parti si impegnano, fin da ora, a disciplinare, ove necessario, con singoli accordi attuativi gli adempimenti e i rispettivi ambiti di responsabilità derivanti dalla normativa vigente in materia di protezione dati riportando, tra le altre informazioni, l'identità di coloro che, tenuto conto delle caratteristiche e peculiarità della specifica attività, risulteranno essere Titolari autonomi o Contitolari e/o Responsabili del trattamento.

Le parti si impegnano fin da ora a adottare adeguate misure di sicurezza - sia tecniche sia organizzative - per proteggere i dati di cui risulteranno essere Titolari o Contitolari o Responsabili del trattamento.

Le parti si impegnano, inoltre, a adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa nei confronti delle persone fisiche coinvolte nelle attività oggetto della convenzione.

I dati personali dei partecipanti ai Corsi di Laurea e ai master sono trattati, in qualità di Titolare autonomo, dall'Università di la quale fornirà agli stessi l'informativa ex art. 13 e 14 GDPR relativa ai propri studenti, consultabile al seguente link:

ART. 13

Nell'esecuzione della presente Convenzione e nella gestione dei rapporti nascenti dalla stessa, le parti si danno reciprocamente atto che entrambe hanno adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed un Codice Etico ai sensi del D. Lgs. 231/2001, pubblicati agli indirizzi internet www.figc.it e www...... In proposito, le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Modelli di Organizzazione e Codici Etici e di uniformare il proprio comportamento ai principi ed alle disposizioni di cui al detto D. Lgs. 231/2001 ed ai citati documenti, essendo consapevoli che l'eventuale inosservanza di detti principi e disposizioni costituisce grave inadempimento.

ART. 14

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti dall'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 15

Il presente atto viene redatto in duplice copia e sarà registrato in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico dell'Università.

Roma, _____
Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Università di Bologna
Il Magnifico Rettore
(Prof.)

Il Coordinatore Regionale F.I.G.C.- SGS E.R.
(Dott.)

Per la Federazione Italiana Giuoco Calcio
Il Presidente
(Dott. Gabriele Gravina)